



Nuova disciplina dell'ordinamento forense approvata al Senato: testo e relazione

di Senato.it

Il testo unificato passa ora alla Camera, in formato .odt e .pdf compressi in .zip - Avanti verso la riserva legale della consulenza stragiudiziale

del 2010-11-25 su Civile.it, oggi e' il 26.04.2024

Avanti tutta verso la riserva legale della consulenza stragiudiziale salvi casi discrezionali.

Art. 2.

(Disciplina della professione di avvocato)

1. L'avvocato Ã un libero professionista che, in libertÃ , autonomia e indipendenza, svolge le attivitÃ di cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella societÃ e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettivitÃ della tutela dei diritti in ogni sede.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale Ã condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresÃ iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari piÃ¹ gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non puÃ² esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato puÃ² esercitare l'attivitÃ di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attivitÃ , Ã soggetto solo alla legge.
5. Sono attivitÃ esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attivitÃ di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale Ã riservata agli avvocati. Ã comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale,

nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività Ã¨ costituito in forma di societÃ , tali attivitÃ possono essere altresÃ svolte in favore dell'eventuale societÃ controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario Ã¨ un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purchÃ portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attivitÃ possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. Ã^ altresÃ consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche.

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonchÃ agli avvocati dello Stato.

8. L'uso del titolo Ã¨ vietato a chi sia stato radiato.

<http://content.screencast.com/users/iusondemand srl/folders/Pdf/media/b4f98741-830d-431d-bcb4-60568f6d312a/nuovadisciplinaforense-approvata-al-senato.pdf>
- Senato.it

Hai letto: *Nuova disciplina dell'ordinamento forense approvata al Senato: testo e relazione*

Approfondimenti: [Avvocati](#) > [Riforma forense](#) > [Avvocati](#) > [Consulenza legale](#) > [Stragiudiziale](#) > [AttivitÃ riservate](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)